

**Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.**

**SLC-CGIL**

**SLP-CISL**

**UIL poste**

**FAILP-CISAL**

**CONFSAL-COM.NI**

**UGL-COM.NI**

Roma, 19 febbraio 2010

Oggetto: **Normativa MiFID – Policy Operazioni Personali.**

Con riferimento all'oggetto ed in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, Vi inviamo uno stralcio delle disposizioni aziendali predisposte al fine di delineare i comportamenti e le procedure da osservare da parte dei c.d. "soggetti rilevanti" sia in occasione dell'effettuazione di operazioni personali che possono integrare la disciplina dell'Abuso di Mercato sia nelle comunicazioni e nei rapporti con terzi.

Restiamo a Vostra disposizione per approfondire la tematica qualora ritenuto opportuno.

Cordiali saluti

Paolo Faieta  
Il Responsabile  
(*originale firmato*)

## **Normativa MiFID - Policy Operazioni Personali**

### ***Riferimenti normativi***

*Il Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29/10/2007<sup>1</sup>* (di seguito anche "Regolamento Congiunto") *art. 18* richiede espressamente che gli Intermediari Finanziari definiscano adeguate procedure volte ad impedire che "soggetti rilevanti", ovvero soggetti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate o confidenziali riguardanti clienti:

- effettuino operazioni personali inquadrabili nella disciplina dell'Abuso di Mercato, che implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
- consiglino qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito della propria attività lavorativa, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione del punto precedente;
- comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito della propria attività lavorativa, informazioni o pareri, sapendo che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà (o è probabile che compia) uno dei seguenti atti:
  - effettuare operazioni su strumenti finanziari
  - consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni

*Il Regolamento Congiunto art 2 lett. p)*, individua espressamente i "soggetti rilevanti" dell'intermediario (di seguito si riportano quelli significativi per i servizi offerti da Poste Italiane):

- componenti degli organi aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;
- i dirigenti dell'Intermediario;
- i dipendenti dell'Intermediario che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo Intermediario;

### **Adozione della policy**

Conformemente a quanto previsto dalla normativa, Poste Italiane ha predisposto una specifica policy volta ad individuare regole e processi per la gestione delle "Operazioni Personali" dei soggetti coinvolti nei processi di BancoPosta.

La normativa in oggetto si applica ad operazioni in strumenti finanziari, realizzate dai dipendenti identificati come soggetti "rilevanti", ed integra le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti con particolare riferimento a:

---

<sup>1</sup> Regolamento attuativo della Direttiva 2004/39/CE (Direttiva sui mercati di strumenti finanziari, di seguito "MiFID")

- codice etico;
- codice deontologico (Regole di comportamento nell'ambito delle attività BancoPosta);
- policy in materia di Market Abuse;
- policy in materia di Conflitti di Interesse.

I soggetti rilevanti individuati dalla policy sono di due tipologie:

- *soggetti in possesso di informazioni privilegiate<sup>2</sup> e/o che possono agire, per l'attività lavorativa svolta, sulla base di conflitti di interesse* : trattasi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo (CdA e Collegio Sindacale), dell'alta dirigenza e di responsabili e componenti di alcune strutture di Direzione Centrale direttamente coinvolte nei processi di BancoPosta;
- *soggetti in possesso di informazioni confidenziali riguardanti i clienti nell'offerta di servizi di investimento*: trattasi dei dipendenti che partecipano all'offerta dei servizi di investimento alla clientela (ricezione e trasmissione ordini e collocamento di strumenti/prodotti finanziari) o che abbiano accesso ad informazioni sull'operatività della clientela.

In tale ambito la policy prevede per tutti i soggetti rilevanti l'osservanza delle regole di condotta e degli obblighi di riservatezza di seguito elencati:

*a) Limiti all'effettuazione di operazioni personali*

E' vietato effettuare le operazioni personali che:

- rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF, cioè operazioni che integrano gli illeciti dell'abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato (violazioni alla normativa Market Abuse);
- implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti dell'intermediario o loro operazioni;
- sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, cioè con gli obblighi definiti dalla disciplina degli Intermediari di cui al Regolamento Intermediari.

*b) Divieto di consigliare o sollecitare*

E' vietato consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante rientrerebbero:

- tra quelle che configurano illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato;
- nell'ambito di applicazione dell'art. 28, comma 2 del Regolamento Congiunto, in tema di produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti;
- nell'ambito di applicazione dell'art. 49, comma 5 del Regolamento Consob 16190 (di seguito anche "Regolamento Intermediari") che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione.

---

<sup>2</sup> Per informazione privilegiata, ai sensi del Decreto legislativo n. 58/1998 (di seguito anche "TUF") art. 181, si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

### *c) Divieto di comunicazione*

E' vietato comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero tra quelle che configurano illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato, o nell'ambito di applicazione dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Congiunto, in tema di produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti, o nell'ambito di applicazione dell'art. 49, comma 5 del Regolamento Intermediari che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

### *d) Obbligo di portare a conoscenza*

E' previsto l'obbligo di portare a conoscenza delle persone di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, lett. u) del Regolamento Congiunto i divieti e gli obblighi della policy.

### *f) Obblighi di riservatezza*

E' previsto l'obbligo al rispetto delle seguenti regole di condotta professionale e di riservatezza:

- obbligo di agire con professionalità, correttezza, cura, diligenza e nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale;
- l'obbligo di rispettare il segreto professionale ha per oggetto qualsiasi notizia, dato o informazione di carattere confidenziale o privilegiato, riguardante la clientela, la società o il gruppo di appartenenza, di cui i soggetti rilevanti siano in possesso in ragione della propria attività;
- divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, per finalità estranee alla propria attività professionale, informazioni privilegiate e confidenziali acquisite in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni.

Infine con specifico riferimento all'operatività personale in titoli la policy prevede:

- un obbligo di comunicazione alla Funzione BP/Compliance dell'operatività personale in titoli disposta dai soggetti rilevanti in possesso di informazioni privilegiate (CdA, Collegio Sindacale, alta dirigenza etc)
- un presidio meno stringente sui soggetti in possesso di informazioni confidenziali riguardanti clienti nell'offerta di servizi di investimento (dipendenti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento - ricezione e trasmissione ordini e collocamento di strumenti/prodotti finanziari - alla clientela) per i quali non è previsto alcun obbligo di comunicazione ma solamente un monitoraggio da parte della Funzione BP/Compliance dell'operatività riconducibile ai presidi già previsti per la rilevazione e la gestione del Market Abuse.